DECISIONE N. 1073/87/CECA DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1987

che vieta l'allineamento sulle offerte dei prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

considerando quanto segue :

La Commissione a partire dal 1978 ha adottato una serie di provvedimenti volti a lottare contro la crisi siderurgica nella Comunità e a favorire il processo di ristrutturazione ; tali provvedimenti si basano soprattutto su un sistema di sorveglianza e di quote di produzione obbligatorie per i prodotti più sensibili, un sistema che è stato prorogato per gli anni 1986 e 1987 con decisione n. 3485/85/CECA della Commissione (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 1008/87/CECA (2). I governi di alcuni paesi terzi hanno garantito dal 1978 alla Commissione la loro cooperazione in proposito. La Commissione ha vietato alle imprese comunitarie la possibilità di allinearsi sulle offerte di alcuni prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi con decisione n. 527/78/CECA (3), e per ultimo con la decisione n. 1031/86/CECA (4) ;

degli accordi conclusi con alcuni paesi terzi sono stati riconfermati per il 1987 ed è pertanto necessario che la Commissione sopprima la facoltà per le imprese comunitarie di allineare i loro prezzi su quelli delle offerte a prezzi ridotti originari di detti paesi terzi ;

tale divieto non è previsto dal trattato e più particolarmente dall'articolo 60. Il divieto degli allineamenti è necessario per realizzare, nel funzionamento del mercato comune dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del trattato, uno degli obiettivi della Comunità quali definiti agli articoli 2, 3 e 4 del trattato. L'articolo 2 del trattato assegna alla Comunità il compito di perseguire i suoi obiettivi in armonia con l'economia degli Stati membri. Gli obiettivi economici e sociali di cui all'articolo 3, lettere c), e) e g) richiedono anch'essi detta decisione ;

i principi generali di cui all'articolo 5 del trattato sono rispettati per quanto riguarda un intervento della Commissione ;

la cooperazione con i paesi in causa non copre tutti i prodotti siderurgici e si devono pertanto specificare i prodotti siderurgici toccati dal provvedimento ;

la cooperazione dei paesi in causa si applica soltanto per un periodo limitato e, di conseguenza, il divieto di allineamento deve essere limitato nel tempo ;

gli accordi con i paesi terzi potrebbero essere rescissi oppure estesi ad altri paesi terzi e la Commissione deve pertanto poter modificare l'elenco dei paesi interessati ;

nel caso dei paesi terzi con i quali la Commissione non ha ottenuto tale cooperazione, è necessario mantenere, per le imprese comunitarie, la possibilità di allinearsi sulle offerte originarie di detti paesi ;

l'osservanza del divieto deve essere assicurata mediante sanzioni. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 64 del trattato per le infrazioni alle disposizioni sui prezzi sembra appropriata ;

previa consultazione del Comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È vietato alle imprese comunitarie allineare le loro offerte sulle condizioni fatte da imprese esterne alla Comunità per i prodotti di cui all'allegato 1, originari dei paesi elencati nell'allegato 2.

Se necessario la Commissione modificherà gli allegati 1 e 2.

Articolo 2

In caso d'infrazione all'articolo 1 della presente decisione, sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 64 del trattato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile fino al 31 dicembre 1987.

La Commissione si riserva di abrogare totalmente o parzialmente la presente decisione prima di detta data qualora ciò sia richiesto dalle condizioni del mercato e dall'interesse delle imprese comunitarie.

(1) GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 5.
(2) GU n. L 101 dell'11. 4. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.
(4) GU n. L 101 dell'11. 4. 1987, pag. 1.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1987.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

ALLEGATO 1

LISTA DEI PRODOTTI SIDERURGICI CECA COPERTI DAGLI ACCORDI

(Voci Nimexe)

A. GHISA E ACCIAI ORDINARI

73.01-10	73.08-07	73.11-41	73.13-47
73.01-21	73.08-21	73.11-50	73.13-49
73.01-23	73.08-25	73.12-11	73.13-50
73.01-25	73.08-29	73.12-19	73.13-64
73.01-27	73.08-41	73.12-21	73.13-65
73.01-31	73.08-45	73.12-51	73.13-67
73.01-35	73.08-49	73.12-71	73.13-68
73.01-41	73.09-00	73.13-11	73.13-72
73.01-49	73.10-11	73.13-16	73.13-74
73.02-01	73.10-12	73.13-17	73.13-76
73.02-09	73.10-14	73.13-19	73.13-78
73.06-10	73.10-15	73.13-21	73.13-79
73.06-20	73.10-17	73.13-23	73.13-82
73.06-30	73.10-18	73.13-26	73.13-84
73.07-12	73.10-42	73.13-32	73.13-86
73.07-21	73.11-11	73.13-34	73.13-87
73.07-24	73.11-12	73.13-36	73.13-88
73.08-01	73.11-14	73.13-41	73.13-89
73.08-03	73.11-16	73.13-43	73.13-92
73.08-05	73.11-19	73.13-45	

B. ACCIAI SPECIALI

73.61-20	73.65-81	73.73-26	73.75-23
73.62-10	73.71-21	73.73-29	73.75-33
73.62-30	73.71-23	73.73-33	73.75-43
73.63-29	73.71-24	73.73-35	73.75-53
73.63-72	73.71-29	73.73-36	73.75-54
73.64-20	73.71-51 + 73.71-52	73.73-39	73.75-59
73.64-72	73.72-11	73.73-72	73.75-63
73.65-21	73.72-13	73.74-21	73.75-73
73.65-23	73.72-19	73.74-23	73.75-79
73.65-25	73.72-33	73.74-29	73.75-83
73.65-53	73.72-39	73.74-72	73.75-84
73.65-55	73.73-23	73.75-11	73.75-89
73.65-70	73.73-25	73.75-19	

ALLEGATO 2

BRASILE	POLONIA
BULGARIA	ROMANIA
CECOSLOVACCHIA	UNGHERIA
COREA DEL SUD	VENEZUELA